

Corte d'Appello di Napoli, 9 dicembre 2009 – Pres. Dacomo – Rel. Celentano.

Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

**Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura – Applicabilità ai debiti di natura civilista in genere – Esclusione.**

**Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura – Sospensione dei termini per i pagamenti da parte dei beneficiari – Debiti pecuniari – Applicabilità.**

*La moratoria prevista dagli artt. 3, 4, 6, 8 e 20, I° comma, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) non riguarda la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma. (gc) (riproduzione riservata)*

*La sospensione prevista dal terzo comma dell' art. 20 della legge n. 44 del 1999 (disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) riguarda anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine. (gc) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)

ha deliberato di emettere il presente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. \*/2009 del ruolo generale della volontaria giurisdizione ed avente ad oggetto il reclamo proposto ai sensi dell'art. 22 l.f., con ricorso depositato il 9 settembre 2009,

DA

la S. S.R.L., con sede in \* (AQ), al corso \* n. \*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli avv.ti R. S. e L. J. A., con studio in Napoli, alla via \* n. \*, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale e nomina a margine del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado

- reclamante -

NEI CONFRONTI DI

A. S., nato a Napoli il \*, imprenditore individuale titolare della T., con sede in \* (NA), alla via \* n. \*, elettivamente domiciliato presso gli avv.ti E. S. e M. P. S., con studio in Napoli, alla via \* n. \*, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale e nomina in calce alla memoria di costituzione depositata in occasione della predetta udienza camerale

- resistente -

AVVERSO

il decreto in data 15/16 luglio 2009 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima reclamante il 7 aprile 2009 ed iscritto al n. 291/2009 reg. ric. per la dichiarazione del fallimento del A. S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna reclamante per veder dichiarato il fallimento del A. S. osservando che quest'ultimo non poteva essere considerato insolvente fino a quando fosse durata la generalizzata inesigibilità dei suoi debiti conseguente alla sospensione dei termini, anche sostanziali, prevista dall'art. 20, co. 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di cui il medesimo A. S. beneficiava per aver chiesto l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 ed 8 della stessa legge ed ottenuto dal Prefetto della provincia di Napoli il parere favorevole previsto dall'ultimo comma del cit. art. 20.

La reclamante si duole di tale provvedimento, rimproverando in sostanza al primo Giudice di

aver ritenuto legittimo il predetto parere prefettizio senza spiegarne le ragioni e di non aver rilevato che il resistente non aveva né allegato né tampoco provato – come necessario dopo la declaratoria della parziale illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del cit. art. 20 da parte della Corte costituzionale con la sentenza 23 dicembre 2005, n. 457 – la sussistenza dei presupposti della sospensione dei termini di cui al terzo comma del cit. art. 20 e, in particolare, di "un programma di risanamento dello stato di dissesto tale da consentire" il suo "regolare reinserimento nella vita economica".

### **IL CASO.it**

Il resistente, dal suo canto, difende la correttezza della decisione del Tribunale napoletano, contestando, tra l'altro, che la sospensione dei termini prevista dal terzo comma del cit. art. 20 presupponga la presentazione da parte dell'istante di un piano di ristrutturazione della sua complessiva esposizione debitoria.

Ciò posto, va osservato che il cit. art. 20 prevede, in favore dei soggetti che abbiano chiesto o nel cui interesse sia stata chiesta la speciale elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive prevista dagli artt. 3, 5, 6 ed 8 della legge n. 44 del 1999 (nonché dei soggetti vittime di richieste usuarie che abbiano chiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'art. 14, co. 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e di coloro che, in quanto vittime di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, abbiano chiesto l'elargizione prevista dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302):

- al primo comma, la proroga, per la durata di 300 giorni, dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, "degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva";
- al secondo comma, la proroga, per la durata di 3 anni, dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali;
- al terzo comma, la sospensione, per la durata di trecento giorni, dei "termini di prescrizione" e dei termini "perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo";
- al quarto comma, la sospensione, per la durata di 300 giorni, de "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili" e de "i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate".

Da una superficiale lettura di tali disposizioni sembrerebbe dunque che la moratoria da esse prevista non riguardi la scadenza dei termini di pagamento dei debiti pecuniari di natura civilista diversi dai "ratei dei mutui bancari e ipotecari", espressamente considerati dal primo comma.

Tale conclusione tuttavia contrasterebbe palesemente con lo scopo delle disposizioni normative in considerazione, che è evidentemente quello di evitare che le vittime di richieste estorsive od usuarie o di atti terroristici od eversivi, nel tempo prevedibilmente occorrente per la verifica in sede amministrativa della sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici economici previsti in loro favore dalla legge, subiscano un peggioramento della loro situazione economica e/o gli effetti di una procedura esecutiva, e sarebbe foriera di una disparità di trattamento tra i creditori priva di una ragionevole giustificazione.

Sicché deve ritenersi che la sospensione prevista dal terzo comma del cit. art. 20 riguardi – come implicitamente ritenuto dal Tribunale di Napoli – anche i termini di pagamento dei debiti pecuniari, la cui scadenza in effetti importa la decadenza del debitore dal c.d. beneficio del termine, cioè del potere di eccepire al creditore che richieda il pagamento che il debito non è ancora scaduto.

Tuttavia tale sospensione non è generalizzata, riguardando solo i termini scaduti o scadenti nell'anno successivo alla data dell'evento lesivo (o, deve ritenersi, dal primo in ordine cronologico degli eventualmente plurimi eventi lesivi) e costituisce un fatto temporaneamente impeditivo della scadenza di tali termini che deve essere eccepito dalla vittima di tale evento, la quale ha pertanto l'onere di allegare e di provare, secondo i principi, la sussistenza dei suoi presupposti, non potendo – a maggior ragione dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2005, n. 547 – limitarsi a produrre il parere favorevole espresso dal prefetto territorialmente competente (almeno quando gli elementi necessari non possano ricavarsi da tale provvedimento).

### **IL CASO.it**

Il che, con riguardo al caso di specie, significa che i crediti vantati dalla S. S.R.L. nei confronti del A. S. non potevano essere considerati dal Tribunale di Napoli né tampoco

possono essere considerati ora da questa Corte temporaneamente inesigibili, non avendo il A. S. nemmeno indicato le date dei plurimi eventi lesivi di natura estorsiva di cui egli, nell'istanza di concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive presentata al Prefetto della provincia di Napoli l'8 ottobre 2008 (secondo quanto risulta dal parere favorevole poi espresso dal medesimo Prefetto il 17 dicembre 2008) e, per conoscenza, alla Stazione dei Carabinieri di \* il 30 settembre 2008, affermò di essere stato vittima prima della denuncia presentata il 30 maggio 2008 al Comando dei Carabinieri di \*.

Peraltro, i termini di pagamento di una buona parte di detti crediti, per un importo complessivo superiore a 30.000 euro, risultano scaduti da oltre un anno e trecento giorni, che costituisce in definitiva il periodo massimo di estensione temporale della moratoria prevista dal terzo comma dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999, sicché la loro eventuale sospensione sarebbe oggi comunque cessata.

Nemmeno può porsi poi nella specie il problema dell'applicabilità della sospensione prevista dal terzo comma del cit. art. 20 al procedimento per la dichiarazione di fallimento sia perché tale sospensione non è stata eccepita dal A. S. sia perché non ne sussisterebbero i presupposti.

### **IL CASO.it**

Invero, il primo termine del procedimento per la dichiarazione di fallimento in ipotesi suscettibile di essere sospeso in forza della predetta previsione normativa va individuato in quello entro il quale il debitore deve costituirsi nel procedimento di primo grado, che è nella specie scaduto il 2 luglio 2009 e dunque certamente più di un anno dopo l'ultimo degli eventi lesivi che il A. S. risulta, per quanto detto, aver denunciato il 30 maggio 2008.

Ciò posto, gli atti vanno rimessi al Tribunale di Napoli affinché dichiari il fallimento del A. S..

È evidente infatti che costui, considerato anche il tenore delle sue difese, non ha soddisfatto nemmeno in parte i crediti vantati nei suoi confronti dall'odierna perché versa in uno stato d'insolvenza che non è possibile, alla stregua degli elementi sottoposti alla cognizione di questa Corte, prevedere superabile grazie alla speciale elargizione della somma di € 2.000.000,00 che è stata da lui chiesta in quanto vittima di richieste estorsive da oltre un anno e due mesi, ma che, a quanto pare, non gli è stata ancora accordata e che perciò non è dato prevedere se ed in che misura gli sarà accordata.

Né, d'altronde, il A. S., la cui qualità di imprenditore commerciale è pacifica, può ritenersi esentato dal fallimento ai sensi dell'art. 1, co. 2, l.f., giacché egli, significativamente, non l'ha nemmeno sostenuto e comunque risulta aver dichiarato, nella copia presentata alla Stazione dei Carabinieri di \* della sua istanza di concessione della speciale elargizione prevista dalla legge in favore delle vittime di richieste estorsive, di aver debiti di ammontare complessivamente superiore a 500.000 euro.

P. Q. M.

in accoglimento del suindicato reclamo, rimette gli atti al Tribunale di Napoli affinché dichiari il fallimento di A. S., nato a Napoli il 22 settembre 1964.

Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2009